



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Rossi, nel procedimento _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

da

rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani e dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito a

- attrice -

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

rappresentata e difesa dall'avv. _____ con domicilio eletto presso lo studio del predetto, sito a Treviso

- convenuta -

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

per l'attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo



alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, almeno sino al 09.09.1996, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e, dal 1° gennaio 1994 fino al 9 settembre 1996, a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, nonché dell'addebito, sempre sino al 09.09.1996, di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., a pagare alla attrice la somma di € 23.503,12 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Per la convenuta:

In via preliminare di rito:

- accertare e dichiarare, anche per i motivi esposti in comparsa, la nullità della citazione, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., non contenendo la stessa l'indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica quanto alle altre domande;

- accertare e dichiarare, anche per i motivi esposti in narrativa (nessuno escluso), la carenza di interesse ad agire e/o legittimazione ad agire di i

in ordine alla domanda nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto Spa anche alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e/o di altra spesa anche chiusura periodica del conto;

- in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 di tutte le



domande e/o, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto all'accredito e/o alla restituzione delle eventuali somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di chiusura periodica del conto intestato a
e/o di ogni altro rapporto e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno indicate negli estratti conto e nella perizia di parte depositata quale doc. 6, qui da intendersi richiamate, fino al 04.04.2009 e/o comunque fino al 04.04.2004 e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea;

Nel merito:

In via principale:

- rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande avanzate da *in quanto infondate in fatto e diritto*
e/o per intervenuta decadenza;

In via subordinata:

- Dichiarare la legittimità dell'addebito di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto nonché la legittimità della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi passivi e/o comunque tener conto dei criteri di cui all'art. 1194 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo degli importi asseritamente da rettificare e/o sostituire;

- ci si oppone all'ammissione della CTU contabile in quanto del tutto esplorativa.

FATTO E DIRITTO

La società

titolare del conto corrente

lamenta che la banca convenuta abbia operato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, abbia applicato interessi superiori alla misura legale, abbia illegittimamente addebitato somme a titolo di commissione di massimo scoperto e spese. Chiede, quindi, la determinazione del saldo finale del conto corrente e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente



corrisposte.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile e trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2016.

Sono fondate le contestazioni svolte dall'attrice in relazione al conto corrente oggetto di causa in relazione all'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, all'addebito di spese e commissioni (fino al 9 settembre 1996) non pattuite.

Per quanto riguarda la domanda volta ad accertare l'illegittimità degli interessi anatocistici, appare superfluo ripercorrere le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, l'intervento del Legislatore con l'art 25 D.Lgs 342/1999, la declaratoria di incostituzionalità di tale norma con la sentenza della Corte Costituzionale 425/2000.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: *“In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento*



giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata” (Cfr. Cass. S.U. 21095/2004; in senso conf. Cass. 4092/2005; Cass. 4094/2005; Cass. 20599/2005).

Alla luce di tali consolidati principi deve essere dichiarata la nullità per contrasto con l'art. 1284 comma terzo c.c., della pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sui tassi a debito contenuta nel contratto di conto corrente oggetto di causa.

Si osserva, infatti che la Banca non ha provato, come era suo onere, di essersi adeguata alla normativa di cui all'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la quale prevede al terzo comma che è necessaria un'espressa approvazione da parte della clientela ogni qualvolta le condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Ad avviso di questo Giudice, conformemente all'orientamento del Tribunale, è evidente che l'applicazione della delibera in questione, la quale ha reintrodotta l'anatocismo trimestrale, ha comportato un peggioramento delle condizioni economiche del rapporto precedentemente applicate caratterizzate dalla assenza di capitalizzazione conseguente alla eventuale nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non è possibile supplire con altra tipologia avente diversa cadenza temporale, non esistendo un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale e non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione o inserzione automatica di clausole che dispongono una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità. L'anatocismo è, infatti, consentito



dal sistema soltanto in presenza di determinate condizioni di cui all'art. 1283 c.c., in mancanza delle quali rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.

Condivisibili sono le argomentazioni svolte dal CTU, e i ricalcoli effettuati, in relazione alla CMS e alle spese fisse di chiusura per il periodo nel quale sono mancate le previsioni contrattuali.

Sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il Consulente di ufficio, dott. Marco Callegarini, ha calcolato che la Banca ha illegittimamente addebitato alla correntista la complessiva somma di euro 23.503,12 per le voci sopra indicate e analiticamente verificate dal CTU.

Dall'accertamento effettuato, quindi, il saldo corretto alla data dell'ultimo estratto conto del 31 dicembre 2013 è pari a euro - 21.464,93 (euro - 44.968,05 - euro 23.503,12).

Tardiva e irrituale è la produzione documentale effettuata dalla società in sede di precisazione delle conclusioni circa l'avvenuta chiusura del conto corrente, come eccepito dalla convenuta, oltreché irrilevante in rapporto alla domanda formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Si osserva, in relazione alla contestazione della banca circa l'utilizzo da parte del CTU del metodo sintetico, in mancanza di estratti conto analitici, che tale contestazione non abbia pregio tenuto conto che le distorsioni e il margine di errore derivante da tale metodo sono trascurabili rispetto all'entità dei risultati emergenti dall'analisi complessiva e in mancanza di qualsiasi concreta indicazione da parte della convenuta di errori o inesattezze derivanti dall'applicazione di tale metodologia. Non rileva l'eccepita prescrizione atteso che parte attrice, come ben specificato dalla stessa nella memoria istruttoria ex art.183, VI comma n.1, c.p.c. (pag.3), non ha formulato domanda di ripetizione dell'indebito bensì domanda di accertamento del saldo del conto corrente oggetto di esame.

Non è soggetto a prescrizione il diritto del correntista alla rettifica delle annotazioni a debito di interessi derivanti da illegittimo addebito di interessi anatocistici, in difetto di idonea previsione contrattuale o da una clausola nulla del contratto di conto



corrente bancario; l'azione di nullità è imprescrittibile ed esercitabile a decorrere dalla singola annotazione derivante dall'esecuzione di un negozio nullo (Tribunale Venezia, 26 novembre 2015).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura richiesta dalla società attrice.

A carico di Cassa di Risparmio del Veneto vengono, inoltre, poste definitivamente le spese di consulenza di ufficio, come già liquidate dal Giudice, nonché le spese relative al compenso del CTP di parte attrice, dott. Paolo Quarantotto, che questo Giudice liquida in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:

- accerta e dichiara l'illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e spese di chiusura periodica in relazione al conto corrente
- accerta e dichiara che il saldo corretto del predetto conto corrente, alla data del 31 dicembre 2013, è a debito della correntista per euro 21.464,93;
- condanna Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. a rifondere alla società
le spese di lite liquidate in euro 4.835,00 per compensi, in euro 477,00 per anticipazioni, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fabiani dichiaratosi antistatario, nonché a rifondere le spese relative al compenso del CTP, dott. Paolo Quarantotto, liquidato in euro 1.200,00 oltre accessori;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.

Treviso, 7 agosto 2016

Il Giudice
Elena Rossi

